

7° SETTORE “ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

Servizio Artigianato

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 30/01/2007)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Definizione del servizio
- Art. 3 – Disciplina del servizio
- Art. 4 – Forme giuridiche di gestione
- Art. 5 – Condizione d'esercizio
- Art. 6 – Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea
- Art. 7 – Operatività del servizio

TITOLO II – L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

- Art. 8 – Numero delle autorizzazioni
- Art. 9 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 10 – Contenuti del bando
- Art. 11 – Presentazione delle domande
- Art. 12 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 13 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 15 – Impedimenti soggettivi

TITOLO III – Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale

- Art. 16 – Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale
- Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione per autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale
- Art. 18 – Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale
- Art. 19 – Sostituzione dei veicoli
- Art. 20 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 21 – Acquisizione del servizio
- Art. 22 – Tariffe
- Art. 23 – Contachilometri
- Art. 24 – Locazione delle autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale

TITOLO IV – Il servizio di noleggio con conducente mediante autobus

- Art. 25 – Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus
- Art. 26 – Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus ed esercizio provvisorio dell'attività
- Art. 27 – Riconoscibilità e caratteristiche degli autobus
- Art. 28 – Sostituzione dei veicoli
- Art. 29 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 30 – Acquisizione del servizio
- Art. 31 – Tariffe
- Art. 32 – Cronotachigrafo e contachilometri

TITOLO V – Il servizio di noleggio con conducente

- Art. 33 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 34 – Comportamento degli utenti
- Art. 35 – Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 36 – Personale di guida e collaboratori familiari
- Art. 37 – Interruzione del trasporto
- Art. 38 – Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 39 – Reclami

TITOLO VI – Vigilanza e sanzioni

- Art. 40 – Addetti alla vigilanza
- Art. 41 – Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 42 – Sanzioni
- Art. 43 – Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie
- Art. 44 – Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 45 – Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 46 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 47 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 48 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 49 – Norme transitorie
- Art. 50 – Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di veicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune e sono soggetti alle norme del presente regolamento ed agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio "Taxi" ed il trasporto pubblico di linea.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato mediante:
 - a) autovettura;
 - b) motocarozzetta;
 - c) veicolo a trazione animale;
 - d) autobus.
2. Il servizio di noleggio con conducente rientra tra gli autoservizi pubblici non di linea mediante il quale si provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e lo stesso viene espletato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
4. Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno della rimessa.

Art. 3 - Disciplina del servizio

1. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia.

Art. 4 - Forme giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla Legge n. 443/'85;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Art. 5 - Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio "Taxi", anche se rilasciate da comuni diversi.
4. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% del numero di autorizzazioni.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente, all'Ufficio comunale competente, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei veicoli e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore familiare.

Art. 6 - Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
3. I servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo i modi e le limitazioni previsti dalla legge vigente in materia.

Art. 7 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza del veicolo dalla rimessa per qualsiasi destinazione.
3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.
4. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 8 - Numero delle autorizzazioni

1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:

- a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- b) della popolazione residente nei Comune e nel comprensorio;
- c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sui territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
- d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
- e) del processo di sviluppo commerciale e turistico in atto a seguito della programmazione regionale.

2. Tali dati sono riportati nelle schede allegate e, considerate le manifestazioni di interesse, si ritiene di quantificare le autorizzazioni nel numero complessivo di n. 20, così suddivise:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-------|
| a) autovetture | 50% | = | n.10; |
| b) motocarrozette | 0% | = | n. 0; |
| c) veicoli a trazione animale | 0% | = | n. 0; |
| d) autobus | 50% | = | n.10. |

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

2. Il bando è indetto entro quindici giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

3. La graduatoria di cui al successivo art. 13, comma 1, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la disponibilità di una o più autorizzazioni.

Art. 10 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipologia delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio dell'autorizzazione;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione della domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 11, a pena di nullità della stessa.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere rese in carta legale ed indirizzate al Sindaco.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- b) titolo di studio conseguito;
- c) possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;

3. La domanda deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto al successivo art. 12 del presente regolamento;
- b) certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 12 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Dirigente dell'Ufficio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) laurea: *punti 4*;
- b) diploma di maturità: *punti 3*;
- c) per ogni anno di anzianità, o frazione di questo, complessivamente risultante dal certificato storico della Camera di Commercio nel settore noleggio con conducente, in qualità di titolare: *punti 2 a semestre fino ad un massimo di punti 16*;
- d) periodi di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: *punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 8*;
- e) residenza del richiedente nel Comune di Caltagirone: *punti 8*.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al carico familiare.

4. Qualora il richiedente l'autorizzazione sia persona giuridica, i punteggi saranno attribuiti al legale rappresentante.

Art. 13 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente del Comune approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente dà formale comunicazione all'interessato e rilascia apposito nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche previste ai successivi artt. 18 e 27, assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nonché la dimostrazione della disponibilità di adeguata rimessa, entro tre mesi dall'assegnazione, pena la decadenza.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti al comma 2, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

4. Tale diritto, quindi, passa in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria.

5. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno, entro il mese di gennaio, pena la sospensione, a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dallo stesso. La vidimazione è condizionata alla verifica in capo al titolare della permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Qualora venga accertata, in qualsiasi momento, la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, il Dirigente competente del Comune può, su istanza del titolare, concedere una proroga non superiore a novanta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti, fatto salvo, relativamente al servizio di noleggio con conducente mediante autobus, quanto previsto dal D.Lgs. 22.12.2000, n. 395. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto a quanto prescritto, il Dirigente procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto, si applicano le norme di cui all'art. 46.

4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 15 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: - 27.12.1956, n. 1423 (misure di prevenzione); - 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia); - 13.9.1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - e) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - f) l'essere stato sottoposto a sanzioni per infrazioni ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale dei veicoli.
 - g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione d'esercizio anche nell'ambito di altri comuni.
 - h) relativamente al servizio di noleggio con conducente mediante autobus, tutti quegli altri impedimenti di cui al D.Lgs. 395/2000 non riportati nel presente comma.
2. Il verificarsi successivo, al rilascio dell'autorizzazione, in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo.

TITOLO III

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Art. 16 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante

autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale, è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge in possesso dei seguenti requisiti:
- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 15;
 - c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21;

- d) essere proprietario o, comunque, avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- e) avere la disponibilità nel territorio comunale di Caltagirone di una rimessa, intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio.

Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autovetture, motocarrozze e veicoli a

trazione animale

1. Il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale, è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

- a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale, è autorizzato a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare tra gli stessi, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, ad un soggetto terzo entro il termine perentorio di due anni. Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata.

3. Il Dirigente competente del Comune dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", da richiedersi con apposita istanza redatta e documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 11, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
- b) copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede intestatario devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 18 - Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture, motocarrozze e veicoli a

trazione animale

1. Le caratteristiche delle autovetture, delle motocarrozette e dei veicoli a trazione animale adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa in materia.
2. Nel rispetto della suddetta normativa, il servizio viene esercitato con veicoli rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.
3. Le autovetture devono, tra l'altro, portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché un contrassegno in metallo, o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Caltagirone e relativo stemma, numero dell'autorizzazione, dicitura "NCC".
4. Le motocarrozette e i veicoli a trazione animale devono portare sulla parte posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" ed essere dotate di una targa recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Art. 19 - Sostituzione dei veicoli

1. Sono consentite le sostituzioni delle autovetture, delle motocarrozette e dei veicoli a trazione animale con altri idonei al servizio, previo nulla osta rilasciato dal Dirigente del Comune.
2. I titolari, ottenuto il nulla osta, devono provvedere agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione avvenuta.

Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, a pena di decadenza.
2. E' ammessa la sospensione del servizio per 6 mesi ed in caso di giustificati motivi, per ulteriori 6 mesi.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 21 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale è prenotato presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale di Caltagirone su area privata.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza del veicolo dalla rimessa per qualsiasi destinazione.

3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.
4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
5. L'Amministrazione Comunale può derogare a quanto previsto dal comma 4 fino alla istituzione del servizio "Taxi", così come previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge 21/92.

Art. 22 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale, è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime), è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di osservare i criteri stabiliti con D.M. dei Trasporti.

Art. 23 - Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Art. 24 - Locazione delle autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale

1. Il Dirigente competente del Comune, in relazione a specifiche e motivate esigenze può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di veicolo privo di conducente ad altro vettore abilitato per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno, a condizione che la locazione sia effettuata solo tra i titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Caltagirone.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere il numero di targa del veicolo locato e deve essere conservata a bordo dello stesso per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO IV

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Art. 25 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati in possesso dei seguenti requisiti:

a) onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità finanziaria di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 395/2000;

L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del servizio.

b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 15;

c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio;

e) non avere trasferito autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti la richiesta;

f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti.

2. L'attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 395/2000 deve essere posseduto dalla persona che, indicata dal titolare nei modi e nei termini di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 395/2000, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto dell'impresa.

3. La persona di cui al comma 2, dovrà risultare regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lett. b), per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

Art. 26 - Trasferibilità dell'autorizzazione ed esercizio provvisorio dell'attività

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, ad imprenditore da lui designato, sia esso persona fisica che giuridica purché in possesso dei requisiti prescritti, quando l'intestatario si trovi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) del comma 1, operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare tra gli stessi, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, ad un soggetto terzo entro il termine perentorio di

due anni. Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata.

4. Il Dirigente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", da richiedersi con apposita istanza redatta e documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 11, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
- b) copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede intestatario devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

5. Nel caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito di onorabilità, della persona che dirige l'attività di trasporto dell'impresa di cui all'art. 3 del D.Lgs. 395/2000, ed in assenza di altra persona, in possesso dei requisiti previsti, possa assumere la direzione dell'attività, si procede ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 395/2000.

6. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 27 - Riconoscibilità e caratteristiche degli autobus

1. Le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente mediante autobus devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa in materia.

2. Nel rispetto della suddetta normativa, il servizio viene esercitato con veicoli rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizioni al riguardo.

3. Gli autobus in servizio di noleggio con conducente devono, tra l'altro, portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché un contrassegno in metallo, o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo, recante le seguenti indicazioni: Comune di Caltagirone e relativo stemma, numero dell'autorizzazione, dicitura "NCC".

Art. 28 - Sostituzione dei veicoli.

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previo nulla osta rilasciato dal Dirigente del Comune.

2. I titolari, ottenuto il nulla osta, devono provvedere agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta, si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione avvenuta.

Art. 29 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, a pena di decadenza.

2. E' ammessa la sospensione del servizio per 6 mesi ed in caso di giustificati motivi, per ulteriori 6 mesi.

3. L'Amministrazione Comunale può stabilire particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 30 - Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autobus è offerto, contratto ed acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale di Caltagirone su area privata.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza del veicolo dalla rimessa per qualsiasi destinazione.

3. Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nei casi in cui il vettore venga espressamente richiesto dal cliente.

4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 31 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 - Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio con conducente mediante autobus sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri, generale e parziale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente.

TITOLO V

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 33 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione e copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - j) seguire, salvo specifica diversa richiesta del committente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, informandolo su qualsiasi deviazione si renda necessaria;
 - k) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) fumare o consumare cibo durante la corsa;

Art. 34 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio con conducente è fatto divieto di:
 - a) fumare sul veicolo;
 - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - c) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
 - d) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - e) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - f) pretendere il trasporto di animali.

Art. 35 - Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compreso la salita e la discesa dal veicolo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti (carrozine, pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestatamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 36 - Personale di guida e collaboratori familiari

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, oltretutto di dipendenti regolarmente assunti anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'Ufficio comunale competente i nominativi e le generalità dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Art. 37 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al veicolo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 38 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 39 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso, in collaborazione con gli organi addetti alla vigilanza, per l'adozione di eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.
2. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio a cui indirizzare i reclami.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'articolo. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 41 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. Il Dirigente competente del Comune, in collaborazione con la Polizia Municipale, dispone in qualsiasi momento le necessarie verifiche sull'idoneità dei veicoli impiegati al servizio.

2. Qualora il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il Dirigente notifica i rilievi al titolare dell'autorizzazione e, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione dell'autorizzazione mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare non provvede alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.

Art. 42 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

2. Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento non avvenga in via diretta ed immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì comunicazione, per notifica, dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
- b) l'interessato ha facoltà di presentare, al competente Ufficio comunale, memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentito personalmente entro 15 giorni dalla data della notificazione della contestazione dei fatti allo stesso addebitati;
- c) l'Ufficio comunale competente, esaminata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, redige apposita relazione proponendo l'applicazione della relativa sanzione o l'archiviazione del procedimento.

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lit. 100.000 (€51,65) ad un massimo di Lit. 1.000.000 (€ 516,46) per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 18, comma 3 e 4 e dell'art. 27, comma 3, relativa alla mancata esposizione sui veicoli dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- b) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'art. 7, comma 4;

- c) violazione degli obblighi di cui all'art. 6 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio sussidiario, integrativo o sostitutivo del servizio pubblico di linea;
 - d) violazione dell'art. 14, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 20, comma 2 ed all'art. 29, comma 2;
 - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 33, comma 1;
 - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 33, comma 2;
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 34;
 - i) mancata segnalazione di guasti alla strumentazione di bordo dei veicoli cui all'art. 23 ed all'art. 32;
 - j) mancata esposizione all'interno del veicolo dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio comunale a cui indirizzare eventuali reclami, così come previsto dall'art. 39, comma 2.
2. Oltre le sanzioni di cui al comma 1, per il servizio di noleggio con conducente mediante autobus è prevista anche l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19 del D.Lgs 395/2000, per i casi ivi previsti.
3. Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle norme del Codice della Strada ed ulteriori modifiche ed integrazioni.

Art. 44 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Art. 45 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente competente del Comune per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione dell'art. 14, comma 1, sostanziata nella mancata ottemperanza alla vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- c) violazione a quanto disposto dall'art. 41, comma 2;
- d) violazione degli artt. 21 e 30, fatti salvi i casi previsti;
- e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'art. 36;
- f) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come previsto dall'art. 35;
- g) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 43, comma 1;
- h) violazione dell'obbligo di utilizzare veicoli in regola con le revisioni tecniche obbligatorie per legge;
- i) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus, oltre i casi previsti al comma 1, è sospesa per:

- a) perdita del requisito di onorabilità di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 395/2000.

3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 46 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente del Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione della norma di cui all'art. 5, comma 3;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste agli articoli 17 e 26;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 45;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
- h) nei casi di cui all'art. 14, comma 3.
- i) per motivi di pubblico interesse.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus, oltre i casi previsti al comma 1, è revocata per quanto disposto dai seguenti articoli del D.Lgs. 395/2000:

- a) art. 10, comma 3;
- b) art. 11, comma 3 e 5;
- c) art. 12, comma 3;
- d) art. 13, comma 2.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 47 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente del Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione:

- a) per quanto previsto all'art. 15, comma 2;
- b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 e dall'art. 29;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2;
- d) violazione dell'obbligo da parte del titolare di disporre permanentemente di una rimessa o di trasferirla al di fuori del territorio comunale.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 48 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Norme transitorie

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente devono uniformarsi alle disposizioni in esso contenute.

Art. 50 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo.